

Come calcolare il prelievo fiscale sul riscatto parziale delle polizze vita

Recentemente ho riscattato, parzialmente, una polizza vita. Non sono sicuro dei conteggi effettuati relativi al prelievo fiscale effettuato. Potreste chiarirmi come funziona questo meccanismo?

G. Cerci - Albano Laziale

Risponde l'avvocato
Roberto Lenzi - studio legale
Lenzi e Associati di Milano

Il riscatto, anche parziale, è uno dei diritti consentiti al contraente di una polizza assicurativa ramo vita. Lo stesso, infatti, trova la propria disciplina all'art. 1925 del codice civile che, peraltro, permette anche di conoscere dalla compagnia assicurativa il valore del riscatto stesso. Generalmente, il **riscatto viene consentito dopo un certo numero di anni** (in genere, tre), in quanto, i contratti assicurativi sulla vita fanno leva su riserve matematiche (il cui valore subisce ogni anno delle detrazioni) sulla cui base viene determinato l'ammontare delle prestazioni da corrispondere all'assicurato (che può o meno coincidere con il contraente). Nei primi anni, peraltro, i premi versati vengono imputati a copertura delle spese di stipula del contratto stesso. Ciò premesso, il riscatto parziale permette al contraente di mantenere in essere il contratto assicurativo pur permettendogli di **richiedere in anticipo una parte del valore maturato** fino a quel momento da una polizza vita. Ovviamente, con il ridursi del valore di riscatto e della riserva matematica, le prestazioni vengono diminuite. Ebbene, per quanto riguarda l'aspetto impositivo, appare opportuno riferirsi sia alla Circolare dell'Ania (Associazione nazionale delle imprese assicuratrici) n° 226 del 7 ottobre 1998 sia alla Circolare dell'Agenzia delle entrate del 28 marzo 2012 n° 11/E, par. 10.4. Nulla, per converso, si può evincere di specifico dall'art. 45, comma 4 del Tuir che disci-

plina i soli riscatti totali di polizza.

Da tale contesto si evince come la fattispecie del riscatto parziale configuri un'ipotesi di erogazione di un reddito di capitale (ex art. 44 comma 1, lett. g-quater) **imponibile in misura pari alla differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati** (art. 45, comma 4 sopracitato), ma tenendo conto di un principio consolidato nella prassi: quello di **proporzionalità**. Questo consente di rapportare l'ammontare percepito con un importo ridotto (e non con l'intero volume dei premi pagati) in base a uno specifico rapporto poggiate tra due voci: **il capitale erogato e il valore economico della polizza** (costituente il reddito che eccede il capitale; vale a dire la differenza tra l'ammontare percepito e i premi pagati) che verrebbe corrisposto come se la polizza stessa avesse il suo termine alla data del riscatto parziale.

Applicando il metodo proporzionale, l'Ania ha voluto sostanzialmente uniformarsi agli obblighi di sostituzione d'imposta (art. 26-ter, DPR n. 600/1973). Con tale sistema, tuttavia, ne deriva come il riscatto parziale comporti la corresponsione di redditi imponibili solo nel momento in cui l'importo delle somme riscattate (incassate) superi il capitale versato (investito).

In altre parole, nel riscatto parziale occorre individuare quale parte costituisca **reddito assoggettabile a tassazione** e quale parte sia, invece, di **capitale**. Un esempio potrà, forse, chiarire meglio questo meccanismo. Si ipotizzi un investimento iniziale di 100, un valore complessivo della polizza di 150 (alla data del riscatto, tenendo altresì conto delle detrazioni operate sino a quel momento) e un riscatto di 40.

La base imponibile verrà determinata (secondo il suddetto sistema proporzionale) come segue: quantificando innanzitutto l'importo dei premi riferibili alla quota riscattata ($40 \times 100 / 150 = 26,67$); riducendo l'importo del riscatto (pari

a 40) dell'importo dei premi riferibili alla quota riscattata (26,67); applicando sull'imponibile così ottenuto ($40 - 26,67 = 13,33$) l'aliquota fiscale di riferimento: reddito maturato ante 2012 con aliquota del 12,50%; reddito maturato entro il 1° luglio 2014 con aliquota del 20%; reddito maturato a decorrere dal 1° luglio 2014 con aliquota del 26% (attualmente in vigore); applicando l'aliquota del 12,50% sul rendimento generato dai titoli governativi.

Dal pagamento dell'imposta sostitutiva dovrà essere effettuato lo scorporo dell'**imposta sulle riserve matematiche** (Irm), che ha come base imponibile il valore della polizza e non il rendimento maturato, già versata che rappresenta un credito d'imposta per l'imposta sostitutiva prevista.